

Codice DB1016

D.D. 17 settembre 2012, n. 652

**DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/09, art. 43 e s.m.i.. "Interventi forestali Rassa". Comune di Rassa (VC). Proponente: Comune di Rassa. Valutazione di Incidenza rispetto alla ZPS IT1120027 "Alta Valsesia, Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba".**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, giudizio positivo di valutazione d'incidenza all'esecuzione dell'intervento di "Interventi Forestali Rassa", nel Comune di Rassa (VC), proposto dal Comune di Rassa, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- il numero di soggetti arborei da rilasciare per l'invecchiamento a tempo indefinito dovrà essere incrementato sino a non meno di quattro per ettaro, inserendo tra questi anche esemplari di faggio (che dovranno costituire almeno il 10% del contingente). Quelli già selezionati per tale scopo, alla luce del fondamentale ruolo nel mantenimento della biodiversità forestale svolto dai grandi alberi e fatta salva la necessità di prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico evidenziata dal proponente, dovranno essere integrati almeno in parte con individui appartenenti alle classi diametriche maggiori ( $D \geq 90$  cm per *Abies alba* e  $D \geq 60$  cm per *Fagus sylvatica*), modificando, se necessario, la martellata già effettuata. Le piante così individuate dovranno essere contrassegnate e numerate in modo chiaro con vernice indelebile di colore rosso;
- dovranno essere salvaguardati gli alberi con cavità o fessure nel fusto; tra questi è opportuno venga selezionata, per quanto possibile, parte degli ulteriori individui arborei da rilasciare di cui al punto precedente;
- tutti gli alberi morti caduti a terra, i tronchi e le ceppaie marcescenti dovranno essere salvaguardati in quanto habitat della briofita *Buxbaumia viridis*, specie inserita nell'All. II della D.H. e nella Lista Rossa nazionale (ANPA, 2001) con status "CR" (gravemente minacciata);
- per limitare il disturbo dell'avifauna ed in particolare il periodo di nidificazione, i lavori dovranno avvenire al di fuori del periodo compreso tra il 30 aprile ed il 15 luglio;
- al fine di mantenere condizioni ecologiche idonee per *Bonasa bonasia*, dovranno essere salvaguardati tutti i nuclei di rinnovazione affermata e lo strato arbustivo presente, nonché mantenuto o incrementato l'attuale grado di eterogeneità strutturale del popolamento;
- dovranno essere sempre adottati tutti gli accorgimenti necessari a minimizzare i danni alle piante rilasciate ed alla vegetazione;
- le linee di teleferica utilizzate per il concentramento e l'esbosco dovranno essere collocate in modo da ridurre al minimo indispensabile l'interferenza con gli ambienti attraversati, ovvero l'ampiezza del varco ed il taglio piante per la loro posa e mantenute esclusivamente per il tempo strettamente necessario. Per ridurre al minimo il rischio di collisione con i cavi da parte dell'avifauna, le funi dovranno essere posizionate preferibilmente ad un'altezza superiore a quella della cima degli alberi e, contestualmente allo smantellamento delle linee, dovranno essere completamente rimossi tutti gli eventuali ancoraggi e rinvii montati su alberi;
- inoltre, per consentire le attività di verifica e controllo e l'impostazione del monitoraggio di cui all'art. 46 della L.R. 19/2009 e s.m.i., il Direttore dei Lavori dovrà inviare con congruo anticipo alla struttura "Ambiente e Natura" (AT03) di Arpa Piemonte una comunicazione riguardo la data di inizio lavori corredata dall'elenco, con indicazione di specie, diametro e posizione (espressa in coordinate UTM WGS84) delle piante rilasciate a tempo indefinito di cui al punto a), nonché la data

del collaudo di cui all'art. 38 del Capitolato d'oneri allegato alla documentazione oggetto della presente valutazione.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente  
Vincenzo Maria Molinari